

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE**  
DELLA



**Regione Umbria**

---

SERIE GENERALE

PERUGIA - 11 marzo 2015

---

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

---

PARTE PRIMA

Sezione II

**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 1778.

**Disciplinare per l'attuazione della legge regionale n. 9/2014. Approvazione.**

## PARTE PRIMA

Sezione II**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. **1778**.

**Disciplinare per l'attuazione della legge regionale n. 9/2014. Approvazione.**

N. 1778. Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre con la quale - tra l'altro - si approva il disciplinare in oggetto, allegato A allo stesso, disponendone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

*La Presidente*  
MARINI

*(su proposta dell'assessore Paparelli)*

Allegato A

Agenda  
**digitale**  
dell'Umbria



Regione Umbria

# **Disciplinare per l'attuazione della legge regionale n.9/2014**

*D.G.R. n. 1778 del 22/12/2014*

## Indice generale

1.	Oggetto e definizioni.....	3
2.	Ambito di applicazione.....	7
3.	Piano digitale regionale triennale (PDRT) .....	8
4.	Rapporti con la società consortile Umbria Digitale .....	17
5.	Community Network dell'Umbria (CN-Umbria) .....	19
6.	Sistema informativo regionale dell'Umbria (SIRU).....	21
7.	Banche dati di interesse regionale (BDIR).....	23
8.	Centro di competenza sull'openness (CCOS) .....	25

## 1. Oggetto e definizioni

1.1 Il presente documento disciplina l'attuazione della legge regionale 29 aprile 2014, n.9<sup>1</sup>, recante “*Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale*” ai sensi dell'art.6, comma 3, della legge stessa.

1.2 Il disciplinare fa riferimento anche alle seguenti norme regionali in materia di ICT:

- a) legge regionale 25 luglio 2006, n.11<sup>2</sup>, recante “*Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale*”;
- b) legge regionale 16 settembre 2011, n.8<sup>3</sup> recante “*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali*”, in particolare al Capo III sullo “*Sviluppo dell'amministrazione digitale*” ;
- c) legge regionale 23 dicembre 2013, n.31<sup>4</sup> recante “*Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni*”, in particolare al Capo II sulla “*Disciplina in materia di infrastrutture per la banda larga e ultralarga*”;

1.3 Oggetto del disciplinare è in sintesi:

- a) la *governance* del Piano digitale regionale triennale (PDRT);
- b) le modalità di relazione con la società consortile Umbria Digitale;
- c) l'attuazione della Community Network dell'Umbria (CN-Umbria);
- d) l'attuazione del Sistema informativo regionale dell'Umbria (SIRU);
- e) l'individuazione delle Banche dati di interesse regionale (BDIR);
- f) il funzionamento del Centro di competenza sull'openness (CCOS).

1.4 Ai fini del presente disciplinare, ferme restando le definizioni generali di cui alla vigente legislazione regionale e statale in materia, si fa esplicito riferimento alla terminologia degli *standard* e delle *best practice* internazionali presi a riferimento, ovvero ArchiMate, Prince2, ITIL, BPMN, UML, e sono utilizzate le seguenti definizioni:

- Agenda digitale dell'Umbria (art.3, comma 2, l.r. n.9/2014) – percorso partecipato e collaborativo volto a definire impegni condivisi, anche con specifici accordi di programma, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, per l'attuazione delle azioni di sistema ed il monitoraggio dei risultati ottenuti, per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in Umbria;
- Amministrazione regionale allargata (art.5, comma 1, della l.r. n.9/2014; art.11, comma 1, della l.r. n.8/2011; art.1, comma 3, della l.r. n.11/2006) – giunta regionale, agenzie ed enti strumentali regionali, altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, aziende sanitarie ed enti del servizio sanitario regionale. L'Assemblea legislativa regionale ne è parte, nel rispetto della sua autonomia organizzativa;

<sup>1</sup> l.r. n.9/2014 [http://leggi.crumbria.it/parser\\_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2014-04-29;9;](http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2014-04-29;9;)

<sup>2</sup> l.r. n.11/2006 [http://leggi.crumbria.it/parser\\_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2006-07-25;11;](http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2006-07-25;11;)

<sup>3</sup> l.r. n.8/2011 [http://leggi.crumbria.it/parser\\_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2011-09-16;8;](http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2011-09-16;8;)

<sup>4</sup> l.r. n.31/2013 [http://leggi.crumbria.it/parser\\_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2013-12-23;31;](http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2013-12-23;31;)

- Autonomie locali (art.11, comma 2, l.r. n.8/2011) – enti locali, loro consorzi ed associazioni, agenzie ed altri organismi dipendenti o strumentali degli enti locali, concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale;
- Banca dati (o base dati o *database*) – qualsiasi complesso organizzato di dati, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti [*derivata da d.lgs. n.196/2003*];
- Banca dati di interesse regionale (art.16, l.r. n.8/2011) – banca dati facente parte, a livello di territorio regionale, di un sistema di banche dati coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi (infrastruttura dati) nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati;
- *Business case* – giustificazione relativa a un progetto che generalmente comprende costi, benefici, rischi e tempistiche, e in base alla quale viene verificata la fattibilità [*derivata da Prince2*];
- Catalogo di dati (*data catalog*) – una collezione curata di metadati riferiti a set di dati [*DCAT*];
- *Cloud computing* (art.2, comma 1, l.r. n.31/2013) – il modello per abilitare un accesso conveniente e su richiesta ad un insieme condiviso di risorse di calcolo configurabili, quali reti, server e servizi che possono essere rapidamente procurate ed utilizzate via rete, mediante un minimo sforzo di gestione o una minima interazione con il fornitore del servizio [*derivata da NIST*];
- *Cloud di comunità (Community cloud)* – un *cloud* realizzato da un gruppo di organizzazioni che hanno concordato requisiti condivisi in materia di sicurezza, riservatezza e di altra natura per un *cloud* personalizzato (privato, pubblico o ibrido) che gestiscono congiuntamente;
- *Cloud ibrido* – un *cloud* che abbina un *cloud* privato e pubblico, solitamente con applicazioni e dati sensibili in un *cloud* privato e sistemi e processi più generici in un *cloud* pubblico;
- *Cloud privato* – un *cloud* gestito in via esclusiva per un'organizzazione. Può essere gestito dall'organizzazione stessa o da un terzo, e può trovarsi in sede o in remoto;
- *Cloud pubblico* – un *cloud* messo a disposizione del vasto pubblico, di proprietà di un'organizzazione che vende servizi *cloud*;
- *Community network* regionale (art.2, comma 1, l.r. n.9/2014) – insieme di servizi infrastrutturali, standard/regole condivise e meccanismi di coordinamento, istituiti da una disposizione regionale e rispondenti ai requisiti previsti nel Sistema Pubblico di Connettività, di seguito SPC, con l'obiettivo di porre le condizioni per costruire reti e comunità di conoscenza tra i soggetti su un territorio regionale e rendere possibile l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e tra queste ed i cittadini e le imprese;
- *Co-design* (o co-production o co-progettazione) – cooperazione tra il cliente (utente) ed il fornitore (erogatore) in fase di progettazione di un nuovo prodotto/servizio. Il fornitore è chiamato a sviluppare, con piena responsabilità, ma in cooperazione con il cliente un prodotto o un sottoinsieme sulla base delle prescrizioni funzionali fornite dal cliente, rispettando gli obiettivi generali stabiliti (qualità, tempi, costi), nell'ottica della soddisfazione del cliente finale;
- *Co-marketing* (o marketing cooperativo) – individua una collaborazione tra attori diversi (individui, enti, imprese, ecc.) che si concretizza in un accordo di investimento congiunto riguardante una o più variabili di marketing con la finalità di ottenere benefici nell'approccio al proprio mercato di riferimento utilizzando iniziative di marketing di tipo diverso;
- *Co-makership* (o co-produzione) – indica una forma di rapporto evoluto tra cliente (utente) e fornitore (erogatore) col quale gli attori formalizzano una collaborazione operativa al fine di gestire prodotti, processi, la qualità, lo sviluppo: il fornitore viene coinvolto nei rischi e nelle opportunità potenziali del "business" del cliente con responsabilità specifica di coproduttore (comaker) con l'obiettivo di ottenere un vantaggio competitivo attraverso una fornitura sincronizzata e di qualità garantita;
- Comunità di pratica (o comunità di conoscenza) – gruppo formato nell'ambito della *community network* regionale dagli attori coinvolti da una tematica specifica, che possono essere soggetti appartenenti ad una o più amministrazioni ed anche soggetti esterni peri, senza ruoli gerarchici, disponibili a scambiarsi

esperienze con l'obiettivo il generare conoscenza organizzata e di qualità cui ogni partecipante può avere libero accesso per migliorare la propria attività (*knowledge management*);

- Data center regionale unitario (DCRU - art.5, comma 2, l.r. n.9/2014) – è l'infrastruttura digitale abilitante del SIRU. Sono collocati nel DCRU tutti i sistemi server dell'Amministrazione regionale allargata. Sono, altresì, collocati nel DCRU i sistemi server delle Autonomie locali e di altri soggetti pubblici sulla base di specifici accordi attuativi con i soggetti interessati.
- *Infrastructure as a Service* (IaaS) – Il modello di servizio IaaS prevede che il servizio offerto consista in una infrastruttura con capacità computazionale, di memorizzazione, e di rete, sulla quale l'utente possa installare ed eseguire il software a lui necessario, dal sistema operativo alle applicazioni. [*derivata da DigitPA 2012*];
- Interoperabilità e cooperazione applicativa (art.2, comma 1, l.r. n.9/2014) – scambio di dati effettuato secondo standard a validità legale, ovvero attraverso la parte di SPC finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi;
- Interoperabilità di base – i servizi di base per la realizzazione e gestione di strumenti per lo scambio di documenti informatici nelle pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini. Ad esempio: VPN, VOIP, ecc [*d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, articolo 72 e d.P.C.M. 1 aprile 2008*];
- Interoperabilità evoluta – i servizi idonei a favorire la circolazione e lo scambio di dati ed informazioni nelle pubbliche amministrazioni e tra le queste e i cittadini. Ad esempio: posta elettronica certificata, videoconferenza, ecc [*d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, articolo 72 e d.P.C.M. 1 aprile 2008*];
- Livelli di interoperabilità EIF (*European Interoperability Framework*) – il quadro europeo prevede interoperabilità a vari livelli: interoperabilità legale (tra paesi EU); interoperabilità organizzativa; interoperabilità semantica; interoperabilità tecnica (vedere base, evoluta e cooperazione applicativa) [*derivata da Annex 2 COM(2010) 744 final "Towards interoperability for European public services"*]
- Dato aperto o di tipo aperto – il dato di cui all'art.68, comma 3, del d.lgs. n.82/2005 ;
- Dato delle pubbliche amministrazioni – il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;
- Dato di pubblica utilità (art.2, comma 1, l.r. n.9/2014) – il dato, da chiunque formato, di rilevante valore economico e sociale per la collettività;
- Dato pubblico – il dato conoscibile da chiunque;
- *Enterprise Architecture* – modellazione dell'architettura delle informazioni del complesso dell'organizzazione, per un approccio integrato alla progettazione, pianificazione ed attuazione delle strategie ICT;
- *Information and Communication Technologies* (ICT) – le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- *Piattaforma* – sistema che fornisce servizi abilitanti a favore di altre applicazioni o servizi che permettono di implementare e/o configurare degli applicativi;
- *Platform as a Service* (PaaS) – Il modello di servizio PaaS prevede che il fornitore del servizio metta a disposizione dell'utente una interfaccia di programmazione (API) con la quale l'utente può scrivere applicazioni che interagiscono con il servizio. Le specifiche funzionalità offerte dalla API dipendono dal servizio offerto, e la loro esecuzione viene assicurata dal fornitore del servizio. [*derivata da DigitPA 2012*];
- Portafoglio progetti (o *project portfolio*) – insieme di programmi e progetti avviati o in corso di sviluppo in una organizzazione. Il portafoglio è costituito da progetti e da programmi con caratteristiche operative, economiche e gestionali di diverso tipo: costo, benefici, tempi, dimensioni, importanza strategica. Il flusso di progetti e di programmi è continuo per consentirne una gestione dinamica complessiva (*multiproject*): entrano nel portafoglio nel momento in cui vengono approvati, escono quando sono stati completati;

- Progetto – struttura organizzativa temporanea creata allo scopo di consegnare uno o più prodotti unici secondo un *business case* prestabilito ed impegnando ben determinate risorse. Ha durata limitata [derivata da Prince2];
- Programma – struttura organizzativa flessibile e temporanea creata al fine di coordinare, dirigere e supervisionare l'implementazione di un insieme di progetti e attività correlati per realizzare risultati finali (*outcome*) e benefici connessi ad obiettivi strategici dell'organizzazione. Serve ad assicurare le capacità organizzative (*capacity*) ed il coordinamento necessario rispetto ad un cambiamento significativo dell'organizzazione. Può durare più anni [derivata da Prince2];
- *Portfolio, programme and project office* (in breve *project office* o P3O) – struttura di supporto decisionale per un uso efficace ed efficiente delle risorse, per la gestione del portafoglio progetti, per il coordinamento di processi di cambiamento complessi e per mantenere l'allineamento di programmi e progetti alla strategia complessiva dell'organizzazione;
- *Product breakdown structure* (anche PBS) – scomposizione gerarchica dei prodotti da produrre durante il progetto in sottoinsiemi (indicazione dei sotto-prodotti) finalizzata ad individuare la gerarchia delle attività collegate (*Work breakdown structure* o WBS) e configurare una organizzazione a progetto;
- Responsabile del procedimento – figura prevista dalla l. n.241/1990 art.5;
- Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (anche RUP o responsabile unico del procedimento) – figura prevista negli interventi da realizzarsi mediante contratto pubblico/appalto dal d.lgs. n.163/2006 art.10, quale responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- Responsabile di processo (anche *process owner*) – ruolo organizzativo individuale che gestisce il complesso del processo e controlla il suo avanzamento assicurando che sia adatto allo scopo (“*fit for purpose*”). Ha la responsabilità che il processo sia eseguito come concordato, sia documentato e che raggiunga gli obiettivi definiti per il processo. Ha la responsabilità di contrattare quanto necessario al processo ed affrontare le problematiche che emergono nell'esecuzione del processo, verificando periodicamente la sua appropriatezza e le necessità di miglioramento, e quindi sponsorizzare, progettare e gestire il cambiamento del processo e delle sue metriche. In qualche caso si può distinguere il *process owner* operativo dal *process owner* strategico [derivata da ITIL];
- Responsabile di progetto (anche *project manager* o capo progetto o direttore dell'esecuzione) – ruolo organizzativo individuale cui è affidata l'autorità e la responsabilità di gestire quotidianamente il progetto, per arrivare alla consegna dei prodotti richiesti rispettando gli accordi stabiliti con il Committente o con il Comitato di progetto (*project board*). La gestione del progetto (*project management*) include la pianificazione (*planning*), delegazione (*delegating*), monitoraggio e controllo della realizzazione di tutti gli aspetti del progetto, nonché la motivazione di tutte le persone coinvolte nel progetto per raggiungerne le relative finalità entro gli obiettivi di prestazione prestabiliti in termini di tempistica, costi, qualità, ambito (*scope*), benefici e rischi [derivata da Prince2];
- Responsabile del servizio erogato (anche *service owner*) – ruolo organizzativo individuale che gestisce, in fase di esercizio, il complesso del servizio e controlla il suo stato, rispondendo sia all'utente/cliente che gerarchicamente all'interno, dell'avvio, transizione, funzionamento e supporto di un particolare servizio erogato. Ha la responsabilità ultima dell'erogazione di uno specifico servizio indipendentemente dalle componenti tecnologiche, dai processi o capacità professionali necessarie per erogarlo (*service asset*) e da dove queste risiedono. Partecipa in tutte le sedi in cui si parla del servizio e si relaziona con i responsabili di processo. Garantisce una comunicazione appropriata e consistente del servizio, identificando le opportunità di miglioramento. In qualche caso si può distinguere il *service owner* operativo dal *service owner* strategico [derivata da ITIL];
- Servizio IT – un servizio è un mezzo per fornire valore ai clienti/utenti facilitando la produzione degli output desiderati dai clienti stessi (risultati di business e valore) senza che questi si debbano occupare dei rischi e dei costi connessi con il rilascio del servizio [ITIL 2011];
- Servizio pubblico (es. “SUAP”) – l'attività con cui, mediante l'esercizio di un potere autoritativo o l'erogazione di una prestazione, un'amministrazione pubblica rende un servizio al pubblico, e soddisfa

un interesse giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo soggetto ed omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di utenti [CIVIT n.88/2010];

- Servizio applicativo – insieme di funzionalità, realizzate mediante componenti software, erogate o fruite da una Amministrazione attraverso la Porta di Dominio [d.P.C.M. 1 aprile 2008, allegato A, articolo 1];
- Servizio telematico – insieme di funzionalità, realizzate mediante componenti software, erogate attraverso un sistema di comunicazione accessibile anche in internet [d.P.C.M. 1 aprile 2008, allegato A, articolo 1];
- *Service asset* – per erogare un servizio sono necessarie risorse (resources) ed abilità (capabilities). Le risorse possono essere acquisite ed utilizzate immediatamente (come ad esempio risorse umane, infrastrutture, applicazioni, informazioni) mentre, di solito, le abilità devono essere sviluppate nel tempo;
- Set di dati (*dataset*) – una collezione di dati, pubblicati e curati da un singolo agente, e disponibile per l'accesso o il *download* in uno o più formati [DCAT];
- Società dell'informazione e della conoscenza (art.2, comma 1, l.r. n.9/2014) – una società in cui la creazione, la distribuzione, la diffusione, l'uso e la manipolazione di informazioni ha un valore economico, politico e culturale;
- *Software as a Service* (SaaS) – Il modello di servizio SaaS prevede che il servizio offerto sia un'applicazione software che può essere utilizzata su richiesta. In questo caso, il fornitore del servizio installa l'applicazione nei propri data center, e fornisce agli utenti una interfaccia per utilizzarla, come ad esempio una interfaccia web. [derivata da DigitPA 2012];
- Sistema informativo regionale dell'Umbria (SIRU - art.5, comma 1, l.r. n.9/2014) – è costituito da strutture organizzative, infrastrutture e sistemi informativi, telematici e tecnologici degli organismi pubblici dell'Umbria, e comprende il complesso integrato delle procedure, basi di dati e servizi infrastrutturali, telematici ed applicativi. Il SIRU è articolato in ragione dei domini di competenza dei singoli soggetti per le relative funzioni amministrative, tecniche e gestionali;
- Sistema pubblico di connettività (SPC) – il framework per l'infrastruttura digitale nazionale, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa di cui all'art.73 del d.lgs. n.82/2005.
- Titolare del dato – la pubblica amministrazione, o altro soggetto pubblico o privato, che ha originariamente formato il dato per uso proprio o che lo ha commissionato ad altro soggetto pubblico o privato.

## 2. Ambito di applicazione

2.1 Il presente disciplinare si applica alla Amministrazione regionale allegata di cui all'art.5, comma 1, della l.r. n.9/2014, all'art.11, comma 1, della l.r. n.8/2011, ed all'art.1, comma 3, della l.r. n.11/2006, ovvero: Giunta regionale, agenzie ed altri enti strumentali regionali, altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, aziende sanitarie ed enti del servizio sanitario regionale.

2.2 Nei limiti di quanto previsto dalla Convenzione generale della CN-Umbria di cui all'art.6, comma 1, della l.r. n.8/2011, il presente disciplinare si applica anche alle Autonomie locali di cui all'art.11, comma 2, della l.r. n.9/2014 ed agli altri soggetti interessati sottoscrittori.

2.3 Il presente disciplinare si applica a tutte le forniture ed i servizi di natura ICT. Per quanto compatibile, si applica anche ad eventuali lavori connessi a progetti ICT.

### 3. Piano digitale regionale triennale (PDRT)

3.1 Il Piano digitale regionale triennale di cui all'art.4 della l.r. n.9/2014 è lo strumento unitario di pianificazione & controllo in ambito ICT e definisce missioni, programmi ed interventi attuativi per il raggiungimento delle finalità della legge stessa ovvero:

- a) lo sviluppo della società dell'informazione e dell'inclusione sociale, abbattendo il divario digitale;
- b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e l'innovazione sociale, nell'ottica di realizzare una comunità intelligente regionale;
- c) la crescita digitale, ovvero la promozione dello sviluppo economico e della competitività delle imprese;
- d) la trasparenza e la partecipazione diffusa alla elaborazione delle politiche pubbliche, la collaborazione e la co-progettazione nell'ottica dell'amministrazione aperta (*open gov*) e la democratizzazione delle grandi basi di dati (*big data*) di pubblica utilità;
- e) l'erogazione di servizi con modalità innovative, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi pubblici e privati, l'ottimizzazione dei processi nel rapporto tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
- f) la valorizzazione del patrimonio informativo privato e pubblico, la pubblicazione ed il riutilizzo dei dati aperti (*open data*) e la diffusione del software a codice sorgente aperto (*open source*).

In specifico la Regione pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo della Società dell'informazione quale dimensione trasversale alla programmazione regionale, promuove la ricerca scientifica nel settore ICT, l'innovazione tecnologica e la diffusione delle competenze digitali nel territorio regionale ed in particolare l'accrescimento delle competenze digitali di creazione, l'uso consapevole e professionale dei social network, le opportunità offerte dal digitale al management pubblico e privato (*e-leadership*).

3.2 Il PDRT è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno precedente il triennio di riferimento come da art.4 comma 2 della l.r. n.9/2014. Il PDRT è aggiornato a scorrimento annuale, individuando, per gli interventi da attuare nell'anno di riferimento, i soggetti coinvolti, tempi e modalità di attuazione, e le risorse finanziarie in base agli stanziamenti di bilancio come da art.4 comma 3 della l.r. n.9/2014.

3.3 Il PDRT è composto da:

- a) Quadro delle risorse per investimenti, disponibili per il triennio di riferimento a valere sulle varie fonti di finanziamento regionali, nazionali ed europee;
- b) Articolazione sintetica di programmi e risultati attesi, in attuazione delle missioni dell'Agenda digitale dell'Umbria e con stime previsionali dei costi per il triennio di riferimento;

- c) Elenco annuale dei progetti per l'anno di riferimento, indicando, ove già definito, sia quanto sarà attuato dalla società consortile Umbria Digitale che da terzi;
- d) Elenco annuale dei servizi erogati per l'anno di riferimento, indicando, ove già definito, sia quanto sarà attuato dalla società consortile Umbria Digitale che da terzi;
- e) Criteri di selezione dei progetti/servizi per l'inclusione nel PDRT, per l'anno di riferimento, sulla base di espliciti requisiti di rilevanza strategica, di fattibilità tecnico/gestionale e di tipologia/spesa.

3.4 Gli interventi del PDRT sono ricompresi in tre grandi categorie:

- a) Progetti (progetti IT, proposte di legge, misure di finanziamento, progetti di cambiamento - *change management* -, ed altre iniziative legate alle finalità della l.r. n.9/2014);
- b) Gestioni (di sistemi, servizi IT, strutture organizzative, ecc);
- c) Acquisizioni (di hardware, licenze software, attrezzature, contratti di connettività, ecc).

3.5 Per ogni intervento deve essere individuato nel PDRT, secondo un criterio di prevalenza, una struttura competente, in quanto in grado di presidiare lo specifico dominio di conoscenza o materia trattata, in modo da assicurare un *design* centrato sull'utente. Tale struttura è definita "struttura utente" (o in alcuni casi anche "committente" o "beneficiario") ed ha la responsabilità del procedimento (RUP) rispetto al complesso dell'intervento stesso nei casi ove la nomina del RUP sia prevista dalla legge.

3.6 Il PDRT è elaborato dal Servizio "Politiche per la società dell'informazione ed il Sistema informativo regionale" (d'ora in poi Servizio Politiche ICT) all'interno dell'Area Organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica ed Autonomie locali, secondo il ciclo di pianificazione e controllo dettagliato nei punti seguenti, con il supporto della società consortile Umbria Digitale ed in raccordo con:

- a) Tavolo regionale per la Società dell'informazione in Umbria;
- b) Nucleo operativo dell'Agenda digitale dell'Umbria (*Taskforce*).

3.7 Il PDRT riguarda tutta l'Amministrazione regionale allargata (Giunta, Agenzie, partecipate, Aziende sanitarie) ed i progetti regionali che coinvolgono Autonomie locali umbre e CN-Umbria, ed inoltre, al fine di configurare l'Agenda digitale dell'Umbria come una piattaforma, dovrà ricomprendere, oltre al portafoglio dei progetti regionali, anche il quadro delle iniziative progettuali sussidiarie promosse dagli altri attori del partenariato economico-sociale del territorio umbro. L'allargamento progressivo del PDRT, sia come numerosità di progetti/servizi che come soggetti pubblici e privati coinvolti, avverrà con le modalità operative definite dal Servizio Politiche ICT.

3.8 Il processo di pianificazione & controllo del PDRT è gestito tramite un portafoglio di progetti e servizi erogati, strumento per sua natura dinamico da mantenere aggiornato nel tempo includendo un perimetro di enti ed iniziative che si allarga progressivamente.

Il portafoglio è alimentato dai progetti/servizi di tutta l'Amministrazione regionale allargata nell'ambito del SIRU e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, dai progetti/servizi delle Autonomie locali nell'ambito della CN-Umbria.

Il portafoglio è, quindi, in continuo divenire e la selezione dei progetti/servizi viene effettuata sulla base di criteri indicati nel PDRT stesso (punto 3.3) con requisiti di rilevanza strategica, di fattibilità tecnico/gestionale e di tipologia/spesa.

Il monitoraggio accompagna, parallelamente, tutto il ciclo di vita dei progetti e dei servizi erogati.

3.9 Per fabbisogni urgenti ed imprevedibili, debitamente documentati, possono essere attivati interventi non pianificati (che comprendano servizi erogati da Umbria Digitale o terzi) previa autorizzazione all'avvio, da richiedere alla struttura cui è affidata la gestione della domanda. In ogni caso, l'intervento dovrà essere inserito nel portafoglio ed eseguito nel rispetto delle metodologie di gestione ordinarie per progetti e servizi erogati, nonché nel rispetto di standard, protocolli ed architetture definite.

### **Obiettivi del processo di pianificazione & controllo del PDRT**

3.10 Il processo di pianificazione & controllo multi-livello del PDRT deve:

- a) gestire dinamicamente il flusso del portafoglio sulla base di elementi (*item*) che esprimono effettivamente il punto di vista assunto dall'Amministrazione, non solo in fase di concezione ma successivamente specificato nella fase di valutazione dell'avanzamento. In particolare una definizione e strutturazione puntuale di molti progetti contemplati in portafoglio sarà disponibile solo in fase di progettazione esecutiva. Lo sviluppo dei progetti andrà condotta per risultati attesi ed all'interno di programmi, tranne casi complessi. Ciò può consentire da un lato di qualificare in modo più stringente la sostenibilità (o fattibilità), e dall'altro di rappresentare in modo gestionalmente significativo, e non equivoco, la rilevanza in ragione del fatto che saranno esplicitate in modo più focalizzato le specifiche priorità dell'Amministrazione, dimensionate le compatibilità dell'impatto sul conto economico e la sostenibilità nel tempo, sia a breve che a medio termine;
- b) apprezzare l'avanzamento complessivo del portafoglio dei progetti il cui impatto è determinante per la valutazione delle politiche, per orientare sviluppi ulteriori, o per effettuare manovre di aggiustamento della programmazione (regionale ed europea);
- c) verificare l'avanzamento dei singoli progetti, particolarmente nell'attivazione di processi di co-progettazione (*co-design*) e co-realizzazione (*co-makership*), nonché per valutare il livello di implementazione effettiva dei diversi servizi digitali in rete e il livello di integrazione delle filiere ad essi collegate;
- d) assicurare dei rapporti strategici (*reporting*) per la Giunta in considerazione delle elevate esigenze di governo dell'agenda digitale espresse dall'Organo Politico.

3.11 Le condizioni di fattibilità, necessarie a rendere effettivo quanto al punto precedente, sono

- a) la definizione preliminare, progetto per progetto, dell' "as is" e del "to be" necessaria per dimensionare la distanza (*gap*) da coprire;
- b) una programmazione operativa degli interventi con la specificazione dei rilasci intermedi e finali e dei punti di controllo e delle risorse impegnate e della qualità attesa ai fini del monitoraggio;
- c) l'impiego di metodologie e standard di gestione del portafoglio, dei processi, dei progetti e dei servizi erogati che siano condivise da tutti i soggetti e fornitori coinvolti, ed in

- particolare: "ArchiMate" per la modellazione architettuale (*enterprise architecture*), "Prince2" per la gestione dei progetti, "ITIL" per la gestione dei servizi IT;
- d) la definizione ai diversi livelli dei ruoli nei processi di controllo di portafoglio e di singolo progetto, la strutturazione conseguente dei flussi informativi, dei formati dei rapporti (*reporting*), l'adozione di una adeguata tecnologia gestionale di supporto (piattaforma integrata).

### **Indicatori di monitoraggio del PDRT**

3.12 Il sistema di indicatori di monitoraggio del PDRT deve consentire di spostare, sostanzialmente, l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti, sia pubblici che privati, dal controllo sull'impiego delle risorse e sulla capacità di spesa (cioè sullo sforzo e sull'adempimento), alla capacità di progettazione integrata e fortemente sussidiaria, ed al conseguimento di specifici *target* di risultato. Il rapporto di avanzamento del PDRT deve essere mantenuto aggiornato, costantemente e pubblicamente, sul sito web istituzionale della Giunta, ed i relativi dati devono essere rilasciati come dati aperti tratti dalla piattaforma integrata di gestione. Questo significa anche che il monitoraggio non è un fase posta "dopo", a valle della realizzazione, ma è un elemento caratterizzante la realizzazione stessa. Nel caso di iniziative sinergiche pubblico-privato, gli indicatori devono riguardare anche le iniziative private, in particolar modo nei casi di sussidiarietà.

3.13 Il sistema di indicatori deve soddisfare tre grandi esigenze di governo:

- a) il controllo di incremento del valore generato dal portafoglio sia in termini di effetto "volano" prodotto sul sistema socio economico (*outcome*) sia in termini di circolo virtuoso dei fattori ICT (impatto);
- b) il controllo sul consolidamento delle filiere attivate dalla progettazione e sulla loro capacità di produrre risultati in modo sussidiario con le strutture pubbliche ed in modo competitivo rispetto al mercato;
- c) il controllo puntuale delle realizzazioni di servizi digitali e dei benefici dal punto di vista dei cittadini e delle imprese.

### **Tavolo di governance**

3.14 La titolarità della *governance* complessiva dell'Agenda digitale dell'Umbria e del PDRT è assegnata al "Tavolo regionale per la Società dell'informazione in Umbria" (d'ora in poi Tavolo) che interviene in tutti i punti di snodo decisionale e cioè nelle aperture e chiusure di fase e nei punti di controllo strategico e riorientamento.

3.15 La composizione del Tavolo è la seguente:

- a) Assessore con delega all'innovazione, sistemi informativi ed agenda digitale, in qualità di presidente del Tavolo;
- b) Coordinatore dell'Area Organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica ed Autonomie locali;
- c) Direttori/Coordinatori di tutte le direzioni ed i coordinamenti regionali;

- d) Amministratori unici, Presidenti e Direttori di ognuno dei soggetti dell'Amministrazione regionale allargata;
- e) Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale.

3.16 In sede allargata vengono coinvolti nel Tavolo, in virtù della singola materia trattata, anche altri assessori con deleghe connesse alle finalità della l.r. n.9/2014, i rappresentanti di vertice delle Autonomie locali, nonché loro forme aggregate o organismi pubblici da loro partecipati, nonché enti, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca pubblici ed organismi pubblici aventi sede o operanti nell'Umbria e le amministrazioni periferiche dello Stato sempre operanti nell'Umbria. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito.

3.17 La segreteria tecnica del Tavolo è affidata al Servizio Politiche ICT, che ne definisce le modalità operative.

3.18 Le decisioni attuative delle missioni dell'Agenda digitale dell'Umbria riferite agli attori pubblici presenti nel Tavolo sono, chiaramente, di competenza dei singoli Decisori regionali, secondo gli ambiti di responsabilità che li caratterizzano (Direzioni regionali, Coordinamenti, Agenzie, ecc). Sotto questo profilo l'Agenda digitale dell'Umbria si colloca all'interno del più generale ciclo di pianificazione e controllo delle politiche regionali e ne costituisce la specificazione in termini di società dell'informazione e di crescita digitale. E' opportuno infatti che l'Agenda digitale venga raccordata con la pianificazione finanziaria degli interventi ICT (nelle forme previste nei singoli soggetti coinvolti) e costituisca fattore strumentale/abilitante di tutti gli interventi verticali.

La realizzazione della fase attuativa delle missioni è necessariamente affidata anche al protagonismo delle reti costituite da imprese, cittadini, ecc, responsabili della realizzazioni progettuali e della generazione contestuale della conoscenza. Il Servizio Politiche ICT può concedere l'uso del logo dell'Agenda digitale dell'Umbria, a titolo gratuito, in iniziative, prodotti editoriali, siti, software o altro. L'uso del logo non deve essere confuso con la concessione del patrocinio della Regione, che è regolato in maniera separata.

### **Taskforce di attuazione**

3.19 La titolarità dell'attuazione complessiva dell'Agenda digitale dell'Umbria e del PDRT è del "Nucleo operativo dell'Agenda digitale dell'Umbria" (d'ora in poi *Taskforce*).

3.20 La *Taskforce* è costituita dai dirigenti delle strutture dell'Amministrazione regionale allargata cui competono gli interventi del PDRT e le coinvolge nell'attività di coordinamento attuativo (cosiddetto "pilotaggio") del portafoglio progettuale e del complesso dell'Agenda digitale dell'Umbria, responsabilizzando ciascuna struttura sulle proprie filiere settoriali e sulla sinergia con gli altri settori (sia tra strutture regionali, sia nelle reti esterne).

3.21 La *Taskforce* estende progressivamente il suo raggio d'azione a tutta l'Amministrazione regionale allargata (in parallelo all'estensione del portafoglio progettuale) ed include eventuali rappresentanti di strutture dirigenziali delle Autonomie locali coinvolte da progetti o servizi erogati ed anche, in sede allargata ed in virtù della materia trattata, rappresentanti del partenariato economico-sociale. La partecipazione alla *Taskforce* è a titolo gratuito.

3.22 La *Taskforce* ha il compito di assicurare:

- a) la gestione di programmi e progetti (*programme & project management*) del PDRT, compresi metodi e strumenti organizzativi, gestionali e tecnologici per la gestione di progetti partecipati dagli *stakeholder*, attraverso co-progettazione (*co-design*) e co-produzione (*co-makership*), nonché lo sviluppo del ciclo di pianificazione e controllo strategico;
- b) la gestione della comunicazione ed in genere delle azioni di dialogo partecipativo e trasparenza che caratterizzi l'avanzamento di programmi e progetti, e l'erogazione dei servizi, con una continua rendicontazione pubblica;
- c) la capitalizzazione della conoscenza sviluppata (*know how*) sia in relazione alla gestione del ciclo di pianificazione e controllo sia in relazione alla gestione di programmi e progetti, nell'ambito di strumenti di *knowledge management* condivisi nella CN-Umbria.

La segreteria tecnica della *Taskforce* è affidata al Servizio Politiche ICT, che ne definisce le modalità operative.

### **Ciclo del PDRT, gestione del portafoglio, gestione di progetti/servizi**

3.23 Il ciclo del PDRT si sviluppa nelle seguenti fasi (con indicazioni temporali di massima):

- a) gestione domanda, raccolta e valutazione delle esigenze, redazione di studi e programmi con il supporto di Umbria Digitale ove necessario – *processo continuo che alimenta il portafoglio; studi e programmi ai fini del PDRT ogni trimestre*
- b) elaborazione e pre-approvazione della bozza del PDRT, compresa la compatibilizzazione degli interventi in sede di *Taskforce* ed eventuale percorso collaborativo/partecipato con il partenariato economico-sociale sugli aspetti strategicamente rilevanti per l'Agenda digitale dell'Umbria - *entro ottobre*
- c) elaborazione e pre-approvazione delle bozze del Piano attuativo annuale di Umbria Digitale (e degli altri soggetti coinvolti) - *entro ottobre*
- d) approvazione definitiva del PDRT da parte della Giunta - *entro novembre*
- e) approvazione del Piano triennale e del Piano di attività annuale della società consortile Umbria Digitale (nonché di forme analoghe di pianificazione di altri soggetti coinvolti) - *entro novembre*
- f) redazione del rapporto di avanzamento del PDRT e della rendicontazione analitica delle attività svolte dalla società consortile Umbria Digitale – *ogni trimestre*

In questo modo il PDRT risulta sincronizzato con i tempi per la contribuzione alla redazione del DAP regionale, nonché dei documenti di livello strategico degli altri enti, e per la definizione del Bilancio di tutti i soggetti coinvolti entro dicembre.

3.24 La gestione della domanda (*demand management*) per la Giunta regionale è affidata al Servizio Politiche ICT, con il supporto tecnico delle strutture di Umbria Digitale ed in raccordo con tutte le strutture della Giunta con tecnica *hub&spoke*, al fine di poter valutare e rappresentare il complesso degli interventi dell'ente nel PDRT.

3.25 Ogni soggetto dell'Amministrazione regionale allargata identifica un'unica struttura di livello dirigenziale cui compete la gestione della domanda, cui compete di rappresentare nel PDRT il

complesso degli interventi del proprio ente. Ad ogni soggetto delle Autonomie locali viene richiesto di fare altrettanto, nella propria autonomia organizzativa. Ove sono presenti forme consortili o associate (anche a livello di area vasta), ad esse è preferibilmente affidata la gestione domanda dai soggetti che ne fanno parte.

3.26 La gestione complessiva del portafoglio del PDRT compete al Servizio Politiche ICT nel ruolo di P3O. Il portafoglio è gestito con tecnica *hub&spoke* secondo le modalità individuate dallo stesso Servizio Politiche ICT in raccordo con la *Taskforce*.

3.27 Nel portafoglio del PDRT per ogni programma o progetto deve essere identificato un responsabile di progetto (*project manager*), fin dalla sua fase embrionale di definizione del mandato progettuale, e per ogni servizio erogato deve essere identificato un unico responsabile del servizio erogato (*service owner*), anche per quelli ancora in fase di costruzione. Se non è individuato formalmente, il responsabile di progetto o servizio coincide con il dirigente della struttura competente sull'intervento indicata nel PDRT. Nei casi ove sia prevista per legge la nomina del direttore dell'esecuzione, questo coincide sempre con il responsabile di progetto. Nei casi ove sia prevista per legge la nomina del RUP, questo è preferibilmente distinto dal responsabile di progetto ma è tassativamente incluso nel Comitato di progetto.

3.28 Per ogni progetto, il responsabile dovrà fare riferimento ad un Comitato di progetto formalmente individuato. Analogamente per ogni servizio erogato, il responsabile dovrà fare riferimento ad un Comitato di servizio formalmente individuato. In tali comitati deve essere presente almeno un dirigente ed altri rappresentanti degli utenti e degli *stakeholder* coinvolti, in ogni caso in possesso di adeguato potere formale per incidere sull'esecuzione del progetto o l'erogazione del servizio. Nei casi più semplici, il Comitato di progetto può essere costituito dal solo dirigente che svolge il ruolo di Committente formale.

3.29 Il ciclo di vita, il formato documentale e lo schema dei dati necessari per la gestione di un progetto e per la gestione di un servizio erogato sono definiti dal Servizio Politiche ICT, anche avvalendosi della *Taskforce* o dei Comitati tecnici della CN-Umbria e del SIRU.

3.30 La documentazione minima necessaria per la valutazione di un progetto, e quindi per il suo inserimento nel PDRT, è lo studio denominato "*Business case*" (studio preliminare con le giustificazioni del progetto, da mantenere aggiornato durante il progetto stesso) contenente il mandato progettuale, la descrizione dei principali prodotti previsti e dei loro requisiti funzionali, la stima del budget massimo complessivo ed una valutazione costi/benefici di massima.

Sotto la soglia di importo pari a €40.000 il *business case* può essere ridotto ad una descrizione dell'intervento accompagnata da una stima sommaria dei costi/benefici. Le manutenzioni evolutive (MEV) sono da considerare a tutti gli effetti come progetti, ma il *business case* può essere ridotto facendo esplicito riferimento alla precedente documentazione progettuale.

Per singoli progetti sopra la soglia di € 200.000 il *business case* deve assumere la forma di "Studio di fattibilità" che esplori le varie opzioni disponibili.

3.31 La documentazione minima necessaria per la valutazione di un servizio da erogare o da confermare in erogazione, e quindi per il suo inserimento nel PDRT, è il Piano di esercizio contenente la descrizione dettagliata dei servizi previsti (carta del servizio), la stima del budget massimo complessivo e gli SLA/OLA attesi prefissati.

3.32 Per ogni progetto/servizio dopo la gestione della domanda si avviano le fasi operative di progettazione/realizzazione che sono curate dalla struttura competente (beneficiario) per il singolo intervento, individuata nel PDRT contestualmente all'approvazione del *business case* preliminare, ed i passi fondamentali sono i seguenti:

- a) elaborazione di una bozza di Piano operativo definitivo (*project brief*) coinvolgendo tassativamente il "Servizio reingegnerizzazione e digitalizzazione processi" per gli impatti applicativi ed il "Servizio Infrastrutture tecnologiche digitali" per gli impatti infrastrutturali, con il supporto tecnico di Umbria Digitale ove necessario;
- b) la struttura competente approva con atto il Piano operativo definitivo, impegnando contestualmente (nello stesso atto) i fondi necessari, e trasmette l'atto di approvazione ad Umbria Digitale e/o procede alla definizione del capitolato per la procedura di evidenza pubblica delle attività progettuali da affidare sul mercato;
- c) elaborazione di una bozza di Piano di progetto esecutivo (*project initiation document*) da parte del soggetto è responsabile dell'esecuzione delle attività, che riporti nel dettaglio la *Product breakdown structure* (PBS), la gestione di qualità e rischi, la gestione della comunicazione di progetto, ecc;
- d) la struttura competente approva il Piano di progetto esecutivo e contestualmente individua gli incaricati per la verifica in corso d'opera dei vari WP e per il collaudo finale - ciò è trasmesso al soggetto responsabile dell'esecuzione delle attività che avvia la realizzazione, ove possibile seguendo una metodologia agile;
- e) Produzione secondo le indicazioni del *project manager* di rapporti di avanzamento (*status report*) e di eccezione (*exception report*), nonché redazione, con periodicità massima trimestrale, di "stati di avanzamento lavori" (SAL);
- f) la struttura competente approva il SAL e, ove la fase lo preveda, effettua il trasferimento dei relativi fondi ad Umbria Digitale e/o liquida fatture a soggetti di mercato;
- g) la struttura competente insieme al SAL finale produce la documentazione di chiusura effettiva del progetto e la relativa rendicontazione finale.

3.33 Il Servizio Politiche ICT assicura che il portafoglio di programmi e progetti e servizi erogati, sia gestito nel rispetto delle metodologie ArchiMate e Prince2, con il supporto tecnico di Umbria Digitale e in raccordo con il Comitato tecnico della CN-Umbria.

3.34 Il "Servizio reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi" assicura che i casi d'uso e le specifiche applicative siano prodotte nel rispetto delle metodologie BPMN e UML, con il supporto tecnico di Umbria Digitale e in raccordo con il Comitato tecnico della CN-Umbria.

3.35 Il "Servizio infrastrutture tecnologiche digitali" assicura che l'impatto infrastrutturale e l'erogazione dei servizi siano gestiti nel rispetto delle *best practice* ITIL, con il supporto tecnico di Umbria Digitale e in raccordo con il Comitato tecnico della CN-Umbria.

### **Piattaforma integrata gestione portafoglio in ASC**

3.36 Il portafoglio del PDRT è gestito operativamente attraverso una piattaforma integrata per la gestione del portafoglio nell'ambito del più complessivo Ambiente di Sviluppo e Collaborazione (ASC) che costituisce la piattaforma di *knowledge management* della CN-Umbria.

3.37 La piattaforma integrata assicura la gestione di:

- a) portafoglio dei programmi&progetti;
- b) gestione della domanda;
- c) strumenti del project manager;
- d) portafoglio dei servizi erogati;
- e) gestione del service desk;
- f) configurazioni degli asset;
- g) catalogo delle banche dati;
- h) livelli di servizio sia “SLA” (*Service level agreement*)  
che “OLA” (*Operational Level Agreement*);

L’attivazione progressiva delle funzionalità e le modalità operative della piattaforma. così come del complesso di ASC, sono determinate dal Servizio Politiche ICT.

3.38 La piattaforma integrata è la fonte informativa unica e certificata di tutti i processi gestionali e amministrativi connessi al PDRT ed ai rapporti con la società consortile Umbria Digitale.

3.39 La piattaforma integrata deve essere utilizzata in maniera obbligatoria dall’Amministrazione regionale allargata nonché da parte della società consortile Umbria Digitale e da fornitori terzi coinvolti nei progetti o servizi. E’ utilizzata anche dalle Autonomie locali e dagli altri soggetti coinvolti nella CN-Umbria nel rispetto della loro autonomia organizzativa.

E’ responsabilità dirigenziale l’alimentazione tempestiva della piattaforma integrata con i dati di propria competenza, ed il loro aggiornamento nel tempo nonché l’inclusione di opportune clausole contrattuali con fornitori terzi per l’utilizzo da parte loro delle metodologie Prince2/ITIL/BPMN/UML e per l’alimentazione della piattaforma.

## 4. Rapporti con la società consortile Umbria Digitale

4.1 La società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Digitale" di cui all'art 11 della l.r. n.9/2014, conforme al modello comunitario dell'*in house providing*, definisce il proprio Piano triennale ed il Piano annuale delle attività sulla base di missioni, programmi ed interventi definiti nel PDRT. Il rapporto tra i vari livelli è sintetizzato nella figura seguente:



4.2 La Giunta regionale sottoscrive con Umbria Digitale un unico "Contratto di servizio", contenente le condizioni generali per l'erogazione dei servizi di gestione, dei servizi in attività progettuali (comprese le modalità di verifica in corso d'opera e di collaudo finale) e per eventuali altri servizi.

4.3 Al contratto di servizio è allegato l'elenco dei servizi erogati da Umbria Digitale (in riferimento agli interventi del PDRT, quindi in gestioni, progetti, ecc) con i relativi costi presunti.

Il contratto di servizio può avere durata massimo triennale, e, naturalmente, in caso di contratto triennale gli importi dei costi dovranno essere stimati per ognuno degli anni del contratto.

4.4 Per le gestioni, la sottoscrizione del contratto di servizio deve essere seguita da altre fasi operative nel caso sia necessario definire specifici Piani di esercizio (SLA/OLA e fonti di finanziamento) demandati all'approvazione di una struttura competente sul singolo intervento (individuata nel PDRT). Per i servizi che fanno riferimento a SLA/OLA standard e fonti di finanziamento ordinarie, al contratto di servizio è allegato direttamente il Piano di esercizio. Con periodicità mensile sono prodotti "rapporti sui livelli di servizio erogati" (RSLA).

4.5 Per i progetti, la sottoscrizione del contratto di servizio deve essere seguita da altre fasi operative perché sia avviata la realizzazione delle attività progettuali. In particolare, la struttura utente competente approva il Piano di progetto esecutivo e trasmette l'atto di approvazione ad Umbria Digitale che dà avvio all'esecuzione delle attività progettuali. Successivamente la

struttura utente competente nel momento in cui approva ogni SAL provvede ad effettuare il trasferimento dei relativi fondi ad Umbria Digitale.

4.6 Tenendo conto della *mission* definita dall'art 11 della l.r. n.9/2014, i documenti chiave degli interventi (Studi di fattibilità, Piani operativi, Piani di progetto, Piani di esercizio) devono sempre contenere una *valutazione make or buy*, espressamente motivata secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che per ogni prodotto/servizio evidenzia se risulta più conveniente l'autoproduzione o il ricorso al mercato tramite procedure di evidenza pubblica (e, nel secondo caso, se sia conveniente che tali procedure siano espletate da Umbria Digitale o dall'ente).


4.7 Umbria Digitale pianifica a livello analitico tutte le attività consortili per l'esercizio successivo, con la determinazione dei costi da sostenere per la remunerazione dei fattori produttivi utilizzati (costi diretti variabili e costi diretti fissi) ed il riparto in capo ai soci in base all'utilizzo dei servizi ricevuti (quindi non a tariffa) massimizzando la ricerca di economie di scala e di scopo attraverso attività comuni e condivise.

4.8 Umbria Digitale rendiconta a livello analitico i costi per l'erogazione dei servizi, sia nelle gestioni che nelle attività progettuali, sia per la quota autoprodotta che per quella esternalizzata. Per la quota esternalizzata fornisce accesso anche a tutta la relativa documentazione/fatture.

Tale rendiconto viene effettuato all'interno della piattaforma integrata di gestione del portafoglio, al massimo con cadenza mensile. Vengono prodotti anche rapporti mensili che vengono storicizzati nel sistema e conservati anche a fini di rendicontazione a terzi.

4.9 Nei rapporti con Umbria Digitale, i soggetti dell'Amministrazione regionale allargata, e gli altri soci, seguono modalità analoghe a quelle descritte in questo capitolo 4 nel rispetto della loro autonomia organizzativa.

4.10 Umbria Digitale si configura come "centro servizi territoriali" che integra i propri processi con quelli dei consorziati nel rispetto della metodologia Prince2 e delle *best practice* ITIL come sintetizzato nella figura seguente:



## 5. Community Network dell'Umbria (CN-Umbria)

5.1 La Community Network regionale dell'Umbria (CN-Umbria) istituita dall'art.10 della legge regionale n.8/2011 struttura in un ecosistema di componenti organizzative e tecnologiche abilitanti la logica di sistema complessiva per l'attuazione dell'Agenda digitale dell'Umbria.

5.2 La CN-Umbria è l'insieme di servizi infrastrutturali, standard/regole condivise e meccanismi di coordinamento, istituiti da una disposizione regionale e rispondenti ai requisiti previsti nel Sistema Pubblico di Connettività, di seguito SPC, con l'obiettivo di porre le condizioni per costruire reti e comunità di conoscenza tra i soggetti su un territorio regionale e rendere possibile l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e tra queste ed i cittadini e le imprese.

5.3 L'art.6 della l.r. n.9/2014 detta che la Regione (inclusi tutti i soggetti dell'Amministrazione regionale allargata), gli enti locali e gli altri soggetti interessati, stabiliscono con convenzione generale avente funzione di accordo quadro, nonché con specifici accordi attuativi, le forme di organizzazione e collaborazione per l'attuazione del PDRT e del SIRU. I soggetti che stipulano tale convenzione generale fanno parte dell'aggregazione denominata CN-Umbria..

5.4 Il Comitato tecnico della CN-Umbria (d'ora in poi Comitato tecnico) è costituito dai referenti tecnici indicati dalle strutture con competenza ICT dell'Amministrazione regionale allargata e delle Autonomie locali, per la definizione congiunta di standard e protocolli, per la collaborazione nell'ambito del portafoglio progettuale del PDRT e quale rappresentanza dei soggetti utenti in riferimento alle componenti di servizio erogate nella CN-Umbria. La partecipazione al Comitato tecnico è a titolo gratuito. In via temporanea, fino a costituzione effettiva del Comitato tecnico, le sue funzioni sono svolte dalla *Taskforce*.

5.5 La segreteria tecnica del Comitato della CN-Umbria è affidata al Servizio Politiche ICT, che effettua consultazioni del comitato stesso per via telematica tramite *Request for comment* (RFC) o tecniche similari. Ove sia utile per via della materia presa in considerazione, possono essere coinvolte nelle consultazioni anche specifiche comunità di pratica costituite progressivamente nell'ambito della CN-Umbria per coinvolgere referenti tecnici di soggetti pubblici e privati interessati ad una specifica materia.

5.6 Tutte le componenti tecnologiche e funzionali della CN-Umbria devono rispettare gli standard ed i protocolli definiti dal Comitato tecnico.

5.7 Le componenti tecnologiche e funzionali della CN-Umbria fanno riferimento ai seguenti grandi livelli logici:

- a) le reti e comunità di conoscenza - quali ad esempio le comunità di pratica, il knowledge management, i servizi per il project management, ecc;
- b) l'ecosistema dei servizi applicativi e telematici a sostegno dei servizi pubblici;
- c) i servizi infrastrutturali - quali ad esempio le piattaforme abilitanti per identità digitale, cooperazione applicativa ed interoperabilità delle banche dati, PEC, firma digitale, conservazione dei file digitali, hub fatturazione elettronica e pagamenti elettronici, ecc;
- d) le reti ed infrastrutture - quali ad esempio la rete pubblica RUN ed il data center regionale unitario (DCRU), la connettività nella rete regionale unitaria (SPC-R) e la sicurezza informatica (ULS).

5.8 In ognuno dei livelli sopra indicati, i singoli soggetti responsabili per i domini di competenza coinvolti, operano per l'utilizzo unitario, integrato e condiviso delle rispettive componenti tecnologiche e funzionali, per lo sviluppo e la gestione delle stesse nella logica dell'economicità di scala ed evitando duplicazioni.

5.9 Le componenti della CN-Umbria sono individuate dalla Regione nei limiti di cui al Capo III della l.r. n.8/2011, consultando il Comitato tecnico e definendo modalità progressive e condivise per il dispiegamento delle componenti stesse.

5.10 Le componenti software della CN-Umbria, realizzate su specifiche indicazioni di committente pubblico, sono distribuite sotto licenza open source compatibile con la l.r. 25 luglio 2006 n.11, pubblicando in *repository* pubblici liberamente accessibili in internet anche il codice sorgente per favorire la diffusione e la collaborazione. In particolare, per standard e protocolli definiti nella CN-Umbria vengono realizzate e distribuite *reference implementations* FLOSS.

5.11 Nella CN-Umbria (ed anche nel SIRU) le "risorse" (termine generico che può indicare servizi erogati, infrastrutture, piattaforme, applicativi, componenti, reti, ecc) sono classificate, in riferimento alla proprietà (che ne determina la gestione) ed alla fruibilità funzionale, nel modo seguente:

gestione associata tra <b><i>n</i></b> soggetti	<b>aggregata</b>	<b>federata</b>	<b>comune</b>
gestione da parte di <b>1 solo</b> soggetto	<b>suddivisa</b>	<b>unitaria</b>	<b>condivisa</b>

fruizione  
**frazionabile**  
= *n* soggetti utenti usano  
una parte dedicata della  
risorsa, che comunque  
funziona solo come una  
cosa sola

fruizione  
**modulare**  
= *n* soggetti utenti usano  
tutti una stessa parte  
ed anche una parte  
dedicata della risorsa

fruizione  
**monolitica**  
= *n* soggetti utenti  
usano l'intera risorsa

## 6. Sistema informativo regionale dell'Umbria (SIRU)

6.1 Il SIRU di cui all'art.5 della l.r. n.9/2014 è un sistema unico a livello di territorio regionale, costituito da strutture organizzative, infrastrutture e sistemi informativi, telematici e tecnologici degli organismi pubblici dell'Umbria, e comprende il complesso integrato delle procedure, basi di dati e servizi infrastrutturali, telematici ed applicativi.

6.2 Il SIRU, come previsto dall'art.5 della l.r. n.9/2014, è articolato in ragione dei domini di competenza dei singoli soggetti per le relative funzioni amministrative, tecniche e gestionali.

6.3 In riferimento al SIRU, il Comitato tecnico della CN-Umbria può riunirsi in sede ristretta ai soli referenti tecnici dei soggetti utenti delle componenti del SIRU o di suoi ambiti.

6.4 Tutte le componenti tecnologiche e funzionali del SIRU devono rispettare gli standard ed i protocolli definiti dal Comitato tecnico.

6.5 Le componenti tecnologiche e funzionali del SIRU si differenziano unicamente all'interno di grandi ambiti che condividono, in ogni caso, la stessa parte infrastrutturale (data center e rete) e gli stessi servizi infrastrutturali nella CN-Umbria. Tali grandi ambiti sono:

- a) Sistema informativo degli Enti regionali (SIER) che include tutti i soggetti dell'Amministrazione regionale allargata, ad esclusione delle Aziende sanitarie e con l'inclusione dell'Assemblea legislativa regionale che può aderire nella sua autonomia;
- b) Sistema informativo sanitario regionale (SISR) da sviluppare nel rispetto di quanto previsto dall'art.54 della legge regionale n.18/2012, include gli organismi del SSR;
- c) Sistema informativo delle Autonomie locali (SIAL) da sviluppare nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli stessi e favorendo la gestione associata dell'ICT.

6.6 In ognuno dei grandi ambiti sopra indicati, i singoli soggetti responsabili dei domini di competenza coinvolti, operano per l'utilizzo unitario, integrato e condiviso delle rispettive componenti tecnologiche e funzionali, per lo sviluppo e la gestione delle stesse nella logica dell'economicità di scala ed evitando duplicazioni, in particolare per le seguenti componenti:

- a) la gestione finanziaria e contabile, compreso il monitoraggio della spesa, la fatturazione elettronica, il pagamento elettronico e l'approvvigionamento elettronico (e-procurement);
- b) la gestione del personale e del patrimonio;
- c) la gestione dei flussi documentali, compresa la protocollazione informatica, il fascicolo informatico ed il monitoraggio dei procedimenti;
- d) la conservazione dei file digitali;
- e) la pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici ed aperti di cui all'art.15 della legge regionale 16 settembre 2011, n.8;
- f) le banche dati di interesse regionale di cui all'art.16 della legge regionale 16 settembre 2011, n.8;
- g) la gestione dei siti istituzionali e tematici.

6.7 Ulteriori componenti possono essere individuate nell'ambito del Comitato tecnico, che definisce anche modalità progressive e condivise per il dispiegamento delle componenti stesse.

6.8 Le componenti software del SIRU, realizzate su specifiche indicazioni di committente pubblico, sono distribuite sotto licenza open source compatibile con la l.r. 25 luglio 2006 n.11, pubblicando in *repository* pubblici liberamente accessibili in internet anche il codice sorgente, per favorire la diffusione e la collaborazione. In particolare, per standard e protocolli definiti nella CN-Umbria vengono realizzate e distribuite *reference implementations* FLOSS.

6.9 Il Data center regionale unitario (DCRU) di cui all'art.5, comma 2, l.r. n.9/2014, è l'infrastruttura digitale abilitante del SIRU. Sono collocati nel DCRU tutti i sistemi server dell'Amministrazione regionale allargata. Sono, altresì, collocati nel DCRU i sistemi server delle Autonomie locali e di altri soggetti pubblici sulla base di specifici accordi attuativi con i soggetti interessati che sottoscrivano la convenzione generale della CN-Umbria.

6.10 Nell'ambito del DCRU, è implementato un *Cloud* di comunità (*Community cloud* dell'Umbria) in grado di erogare servizi IaaS, PaaS e SaaS secondo modalità individuate nell'ambito del Comitato tecnico con il supporto tecnico di Umbria Digitale.

## 7. Banche dati di interesse regionale (BDIR)

7.1 Le banche dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 16 settembre 2011 fanno parte, a livello di territorio regionale, di un sistema di banche dati coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi (infrastruttura dati) nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.

7.2 Le banche dati di interesse regionale (al di là delle singole dizioni utilizzate per connotarle quali sistema, anagrafe, repertorio, ecc) sono i complessi organizzati di dati nell'elenco seguente, con esplicito riferimento alle norme che le individuano:

- a) Sistema informativo regionale per la programmazione, di cui all'art.1 della l.r. 24 marzo 1980, n.21;
- b) Sistema informativo regionale del lavoro, di cui all'art.2, comma 1, lettera i) della l.r. 25 novembre 1998, n. 41;
- c) Sistema informativo ed anagrafe regionale degli studenti, di cui agli art. 24-bis e 24-ter della l.r. 15 aprile 2009, n.7;
- d) Sistema informativo sociale regionale (SISO) di cui all'art.40 della l.r. 28 dicembre 2009, n.26;
- e) Sistema informativo regionale ambientale e territoriale (SIAT) di cui all'art.23 della l.r. 26 giugno 2009, n.13;
- f) Banca dati regionale SUAPE, di cui agli art.41-42 della l.r. 16 settembre 2011, n.8;
- g) Banca dati delle attività commerciali, di cui all'art.3 della l.r. 13 giugno 2014, n.10;
- h) Repertorio regionale dei dati pubblici aperti, di cui all'art.15 della l.r.16 settembre 2011, n.8;
- i) Anagrafe sanitaria regionale, di cui all'art.55 della l.r. 12 novembre 2012, n.18;
- j) Banca dati degli impianti radioelettrici e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, di cui all'art.21 della l.r. 23 dicembre 2013, n.31.


Ulteriori banche dati possono essere individuate da leggi regionali, ove sia fatto espresso riferimento all'articolo 16 della l.r. 16 settembre 2011, n.8.

7.3 Le banche dati di interesse regionale sono parte del SIRU e ne costituiscono il nucleo di maggiore integrazione. Le relative specifiche, standard e protocolli, sono definite dal Comitato tecnico attraverso appositi progetti da prevedere, progressivamente, nel PDRT.

7.4 Le banche dati di interesse regionale sono strutturate secondo il principio dei *linked data*, e prevedono in maniera nativa ed automatizzata processi di pubblicazione dei relativi dati aperti.

7.5 Per ogni banca dati di interesse regionale deve essere individuata, secondo un criterio di prevalenza, una sola struttura competente sul presidio dello specifico dominio di conoscenza o materia trattata.

7.6 Nella figura seguente è illustrato il rapporto tra la “Community Network dell’Umbria” (CN-Umbria), il suo “core” di natura esclusivamente pubblica denominato “Sistema informativo regionale dell’Umbria” (SIRU), e le “Banche dati di interesse regionale” (BDIR) quale fattore chiave per lo sviluppo dello scambio automatico tra le PA di “dati e non documenti”.



## 8. Centro di competenza sull'openness (CCOS)

8.1 La Regione ai sensi della l.r. n.11/2006 istituisce il Centro di competenza sull'openness, di seguito CCOS, per lo studio, la promozione e la diffusione di prassi e tecnologie sui temi open source, open data ed open gov, conformemente agli standard aperti internazionali

8.2 Gli obiettivi del CCOS sono riportati all'art.9, comma 2, della l.r. n.11/2006 e vanno inquadrati nelle finalità generali dello sviluppo della società dell'informazione, e, in particolare, in stretta connessione a quanto previsto dalla l.r n.9/2014 all'art.1, comma 2, lettera c) ovvero considerando open source, open data ed open gov come fattori chiave per lo sviluppo di competenze digitali specialistiche, artigianato digitale (*makers*), uso consapevole e professionale dei social media, cultura digitale in generale.

8.3 Le iniziative autonome promosse dagli aderenti al CCOS, in connessione agli obiettivi di cui sopra, sono inserite nel portafoglio del PDRT come iniziative sinergiche e vengono promosse dalla Giunta regionale anche in raccordo con associazioni o iniziative nazionali o inter-regionali. In relazione alle iniziative autonome degli aderenti, il CCOS ha anche un ruolo propositivo rispetto alla definizione del Programma annuale per l'incentivazione di progetti sull'openness di cui all'art.6 della l.r. 11/2006.

8.4 Al CCOS partecipano i soggetti dell'Amministrazione regionale allargata interessati, le istituzioni scolastiche (come singoli istituti o reti, oltre all'USR) ed universitarie (anche come singoli dipartimenti) ed i Centri di ricerca del territorio, la Confederazione delle Autonomie Locali dell'Umbria, le associazioni interessate alla promozione di uno o più dei temi trattati (associazioni umbre o con sede/sezione locale in Umbria), le associazioni professionali di informatici. La partecipazione al CCOS è a titolo gratuito.

8.5 Le modalità per l'adesione al CCOS dei soggetti sopra indicati sono definite dal Servizio Politiche ICT e rese disponibili nel sito istituzionale della Regione.

8.6 Il Servizio Politiche ICT riceve le istanze di adesione al CCOS che devono indicare una o più delle categorie di interesse del soggetto aderente, ovvero:

- a) *open source* – software FLOSS, formati aperti, open access, MOOC, beni comuni digitali;
- b) *open data* – diffusione e riutilizzo dei dati aperti, pubblici e privati, e grandi basi di dati di pubblica utilità (*big data*);
- c) *open gov* – amministrazione aperta, partecipazione e collaborazione civica.

8.7 Ogni soggetto aderente deve indicare un proprio referente, il cui mandato dura per due anni a meno di revoca anticipata con contestuale sostituzione. Ogni due anni ai soggetti aderenti viene richiesto di confermare il proprio interesse ed indicare il proprio referente, confermando eventualmente quello precedente. In mancanza di conferma, sia il soggetto che il referente decadono dal CCOS.

8.8 L'elenco dei soggetti aderenti al CCOS, e dei referenti da loro indicati, è pubblicato nel sito istituzionale della Regione con indicazione delle loro categorie di interesse.

8.9 Le attività del CCOS sono coordinate dal Servizio Politiche ICT che ne stabilisce le modalità operative e che può concedere l'uso del relativo logo, a titolo gratuito, in iniziative, prodotti editoriali, siti, software o altro. L'uso del logo del CCOS non deve essere confuso con la concessione del patrocinio della Regione, che è regolato in maniera separata.

8.10 Le attività del CCOS si svolgono preferibilmente attraverso social media, o comunque in via telematica, e possono essere formati gruppi di lavoro per categorie di interesse o specifiche iniziative. Ove sia utile per via della materia presa in considerazione, possono essere coinvolte anche le comunità di pratica della CN-Umbria e persone non appartenenti al CCOS.

8.11 Le attività del CCOS sono rivolte, in via prioritaria, al coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del territorio, cercando di raggiungere studenti, docenti, personale e famiglie.

8.12 Le attività del CCOS sono rendicontate pubblicamente in apposito sito tematico e sono rivolte, in via prioritaria, al coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del territorio.

---

---

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

---

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

---

---